

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 692

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MAFFIOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2006

Norme in materia di utilizzo degli scoli o fossi ad uso irriguo o di sgombrò delle acque meteoriche nella laguna di Venezia e in materia di autorizzazione a cedere il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira a regolamentare due annose questioni relative, la prima, alla controversia sul regime giuridico delle valli da pesca e dei terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta e la seconda alla definizione giuridica certa delle controversie nate a seguito dell'applicazione della legge 6 marzo 1958, n. 206 in materia di autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, località Punta Sabbioni.

LE VALLI DA PESCA

1. *Premessa*

La controversia sul regime giuridico delle valli da pesca e dei terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta ha origini antiche, risalenti addirittura alle disposizioni della Repubblica di Venezia sull'esercizio delle valli.

La controversia poi ha assunto rilievo giudiziario a seguito di un esposto di alcune associazioni ambientaliste. La questione ha coinvolto oltre quattrocento persone tra coltivatori e vallicoltori ritenuti colpevoli di utilizzazione illegittima di spazi acquei situati all'interno della conterminazione lagunare di Venezia.

Si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di piccole estensioni situate all'interno della campagna dell'estuario, da decenni condotte da privati e oggetto di ripetuti passaggi di proprietà in seguito a successione o a regolari compravendite a titolo oneroso, puntualmente annotate dagli uffici erariali e dalle conservatorie dei registri immobiliari.

È bene precisare che per lo più si tratta di aree di poche centinaia di metri che peraltro non fanno parte della laguna veneta, così come definita dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, in quanto non hanno alcuna comunicazione con il mare e non sono ricoperte da acque dolci, se non da quelle piovane.

Le valli da pesca, invece, sono terreni arginati quasi del tutto sommersi da acque salmastre, con immissioni e rilasci regolati da canali e paratoie.

2. *Il ruolo ecologico ed economico delle valli da pesca*

La vallicoltura è certamente una delle forme integrate di gestione degli ambienti acquatici costieri più interessanti sul piano ecologico. Tale interesse nasce dal fatto che i benefici che i produttori si attendono sia sul piano delle produzioni ittiche, sia su quello dell'esercizio venatorio, dipendono dalla capacità di detti ambienti di saper mantenere condizioni di elevata naturalità nelle quali si possano svolgere i cicli naturali delle migrazioni ittiche tra laguna e mare e delle migrazioni autunnali ed invernali degli uccelli acquatici.

Le valli dell'alto Adriatico sono anche contenitori di elevata biodiversità in tutte le accezioni del termine che comprende valori che vanno dalla scala genetica alle comunità animali e vegetali, nonché al valore complessivo degli ecosistemi e degli aspetti economici e socioculturali correlati.

Le valli, allo stato attuale, sono porzioni confinate di aree lagunari e deltizie attraverso argini in terra. Le valli hanno per lo più una adduzione di acque dolci ed una o più chiavi di contatto idraulico con l'ambiente lagunare.

In detti ambienti dunque, attraverso la gestione umana, si imitano quei processi di scambio tra ambienti dulcacquicoli e marini che caratterizzavano gran parte delle zone umide costiere prima della bonifica fondiaria e delle generalizzate opere di stabilizzazione delle dinamiche fisiche cui tali aree di transizione sono naturalmente soggette.

Nelle valli si pratica storicamente una forma di piscicoltura estensiva, che produce pesci di elevata qualità, ma con produttività non sempre competitive. Inoltre, l'aumento incontrollato di uccelli ittiofagi ha reso ancora più precarie le condizioni di tali aree sensibili, inducendo, almeno in una prima fase, alla intensificazione delle produzioni in vasche intensive protette.

La tendenza della amministrazione della pesca è stata quella di difendere, dove di sua competenza, gli aspetti legati alla positiva esternalità naturale generata dalle attività vallive sul panorama, sugli ecosistemi, senza assecondare esclusivamente politiche di sviluppo produttivo con intensificazioni che evidenziano costi ambientali crescenti.

La vallicoltura ha sempre generato apprezzamenti per la qualità delle gestioni ambientali, per gli effetti sul panorama, per la ricchezza di tradizioni che mantiene, generando peraltro conflitti per il discusso stato giuridico della proprietà, soprattutto in laguna di Venezia.

Il dissenso è stato talvolta accentuato dai movimenti contro la caccia che contestano l'esercizio venatorio. Tutti condividono, comunque, che le aree destinate ad oasi all'interno delle aziende faunistico venatorie sono importanti per le specie migratrici in sverno.

Tali conflitti, più o meno diffusi, hanno fatto spesso sottovalutare l'importanza ecologica delle valli la cui gestione risulta peraltro onerosa per la necessità di continue opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Al fine di non disperdere un capitale ambientale tanto rilevante, che rappresenta gli ultimi residui di zone umide di notevole importanza per tutta la collettività, risulta ne-

cessario razionalizzare dal punto di vista normativo, per le varie competenze amministrative, e con le specificità territoriali, oltretutto per la legislazione nazionale, la vallicoltura affinché non permangano aree di squilibrio nelle relazioni tra pubblico e privato.

Il processo di modernizzazione che deve caratterizzare il sistema agro-alimentare e le sue relazioni con l'ambiente, per attuare modelli di sviluppo realmente sostenibili sul piano ecologico ed economico, passa anche per la razionalizzazione della vallicoltura.

Le valli sono un bene esclusivo dell'Italia. È necessario quindi che questo patrimonio non si disperda e che non nascano confusioni tra gestioni come quelle vallive, le quali producono anche servizi oltre a una certa aliquota di prodotti di qualità, ed attori pubblici e privati i cui contenziosi di varia natura vanno sanati alla luce di una soluzione giuridica equa trasparente.

3. *La problematica giuridica*

Le valli da pesca, fino all'entrata in vigore del codice della navigazione, sono state distinte in valli chiuse e valli aperte; le valli chiuse sono possedute a titolo di proprietà privata. Quasi tutti i titoli di proprietà hanno documentazione antica risalente agli Stati preunitari.

Per effetto dell'entrata in vigore del codice della navigazione si è ritenuto che anche le valli chiuse fossero da ascrivere alla proprietà pubblica.

Infatti la natura pubblica delle valli da pesca trova argomento nell'articolo 28 del codice della navigazione che ascrive al demanio marittimo «i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare». Secondo un'interpretazione letterale della disposizione appena richiamata, e della quale l'amministrazione demaniale ha dovuto tenere conto, con l'entrata in vigore del codice della navigazione sarebbe scomparsa la distinzione tra valli chiuse e valli aperte con

la conseguenza che qualsiasi compendio raggiunto dalle acque lagunari dovrebbe essere considerato demaniale.

Sul richiamato dato normativo l'amministrazione demaniale ha fondato le argomentazioni a sostegno della demanialità delle valli. Di conseguenza si è proceduto anche penalmente nei confronti di quanti - anche se forniti di titolo di proprietà privata della valle - hanno continuato ad esercitare la pesca nelle valli di loro proprietà, come se avessero occupato illecitamente spazi acquei demaniali ricadenti nella conterminazione lagunare (articolo 1161 del codice della navigazione); tali episodi danno la misura dell'incertezza della materia.

Non c'è dubbio che la disposizione del codice della navigazione risolve a favore del demanio marittimo le situazioni di fatto nelle quali è controversa la natura del compendio.

Altra lettura delle disposizioni vigenti riguarda l'applicabilità della innovativa disposizione codicistica a compendi che sono stati considerati di proprietà privata con titoli di proprietà che risalgono agli Stati preunitari; appare evidente dalla interpretazione sistematica del codice della navigazione e del codice civile, all'epoca vigente, che la destinazione della proprietà privata ad usi pubblici poteva avvenire - e lo può ancora oggi in forza delle disposizioni della Carta costituzionale e del vigente codice civile - soltanto mediante espropriazione per pubblica utilità.

In mancanza del provvedimento di espropriazione per pubblica utilità, sia esso assunto in via amministrativa o con legge, il regime proprietario non può essere modificato *invito domino*.

Una attenta lettura dell'insieme delle disposizioni vigenti che regolano i rapporti tra acque e fondi latitanti consente di pervenire ad una soluzione che, senza incrinatura del potere pubblicistico su determinati compendi, consente di contemperare le esigenze della proprietà privata con quelle dell'amministrazione preposte al buon governo delle acque lagunari.

Se è notorio che nelle valli chiuse è attuata l'alternanza tra utilizzazione agricola e piscicoltura, è altrettanto noto che le valli svolgono una funzione essenziale per il regime idraulico lagunare in quanto hanno attitudini ad essere impiegate come casse di espansione delle piene.

Tale funzione non è diversa da quella cui soggiacciono le aree sommergibili latitanti i corsi d'acqua ed i laghi; molte aree sommergibili appartengono al demanio idrico, mentre altre sono in proprietà privata. Il regime proprietario privato delle terre rivierasche non elimina la servitù idraulica cui sono destinate le aree sommergibili, e fra queste le golene.

Gli interventi nelle aree sommergibili dalle acque dolci sono comunque sottoposti alla previa acquisizione del nulla osta idraulico (articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, di cui al regio decreto il 25 luglio 1904, n. 523).

Ritornando alla laguna veneta si osserva che tale ambiente, pur essendo ascritto al demanio marittimo in forza dell'articolo 28 del codice della navigazione, è affidato alla cura del Magistrato alle acque, non solo in ossequio all'antico ufficio della Repubblica di Venezia, ma anche per l'indissolubile connessione tra acque dolci ed acque di origine marina, il cui rapporto richiede un governo idraulico unitario.

Quindi se la preposizione alla laguna del Magistrato alle acque ha motivazioni di ordine idraulico, appare ragionevole che l'ordinamento - senza favorire usurpazioni di sorta - disponga per la migliore funzionalità idraulica delle acque lagunari; quando tale obiettivo primario e fondamentale sia stato raggiunto, il regime proprietario degli ambienti sottoposti al governo idraulico va risolto secondo le norme generali, evitando che le norme nuove o sopravvenute possano essere interpretate o intese come presupposti espropriativi *ope legis*, tra l'altro senza indennizzo alcuno.

Sul punto si osserva che, in non rari casi, l'espropriazione per pubblica utilità di compendi privati è stata decisa con legge, ma è stato sempre salvaguardato il principio dell'indennizzo garantito a livello costituzionale e dalle norme codicistiche attuali e previgenti.

In materia di demanio è ben noto che l'individuazione delle aree demaniali ha carattere dichiarativo; tuttavia quando non si tratta di confinazione ma di modifica di *status* di un insieme di compendi non possono essere ignorati i titoli di proprietà.

4. Il presente disegno di legge

Il presente disegno di legge mira a dare una lettura più calibrata delle diverse disposizioni richiamate per fare emergere regole ragionevoli e rispettose dei principi costituzionali e l'eventuale acclaramento che la proprietà privata non è di ostacolo alcuno alla tutela dell'ambiente lagunare ed al buon governo delle acque.

2. MODIFICHE ALLA LEGGE 6 MARZO 1958, N. 206

Con la legge 6 marzo 1958, n. 206, veniva autorizzata l'Amministrazione finanziaria a procedere alla vendita a trattativa privata di terreni per circa 292 ettari e dei fabbricati sugli stessi insistenti a favore della cooperativa agricola dei coltivatori diretti di Treporti per il prezzo di lire 35 milioni, con vincolo di destinazione del bene ad usi agricoli e riserva di diritto di superficie a favore dello Stato. Una volta accertato, in sede di istruttoria per la vendita, che sulla zona erano stati costruiti, o erano in corso di costruzione, da parte dei singoli soci della cooperativa, altri nuovi fabbricati, buona parte dei quali da destinare ad uso diverso da quello agricolo, l'Amministrazione finanziaria ritenne opportuno sospendere la procedura di vendita.

Con la legge 4 ottobre 1986, n. 652, si superavano i criteri della citata legge n. 206 del 1958 e per soddisfare le esigenze sempre più impellenti di provvedere ad una definizione giuridica certa dei rapporti tra i soci della cooperativa si autorizzava la cessione del compendio immobiliare con condizioni e modalità che tenevano conto della situazione di fatto, così come si era modificata successivamente al 1958.

Nella legge n. 652 del 1986 si prevedeva tra l'altro che la cessione del fondo era sottoposta alla condizione del pagamento, da parte degli acquirenti, dei canoni fissati nella misura del 2 per cento del prezzo stabilito per l'alienazione, a titolo di utilizzazione dei singoli lotti, dalla data di entrata in vigore della legge fino a quella di stipula dei relativi contratti per ogni semestre compiuto.

Nella stessa legge n. 652 del 1986 era prevista inoltre la possibilità di rateazione fino a dieci annualità del pagamento di non oltre il 75 per cento del dovuto, con interessi calcolati nella misura del 12 per cento.

Purtroppo lungaggini burocratiche hanno fatto sì che il primo rogito di compravendita sia potuto avvenire soltanto in data 10 aprile 1996, quasi dieci anni dopo l'approvazione della legge n. 652 del 1986; di conseguenza il prezzo di compravendita è risultato maggiorato del 40 per cento, pari al 4 per cento annuo moltiplicato per dieci, e la possibilità di rateizzazione con interessi calcolati nella misura del 12 per cento risente di considerazioni che potevano essere valide dieci anni fa, ma che appaiono oggi effettivamente eccessive rispetto al costo attuale del denaro.

Pertanto, clausole che potevano apparire ragionevoli se i rogiti fossero avvenuti in tempi ragionevolmente brevi, suonano come punitive a causa di ritardi burocratici di cui non sono certamente responsabili i soci della cooperativa.

Con il presente disegno di legge si prevede di calcolare gli interessi sulla base del tasso ufficiale di sconto, e che dalla data di approvazione dei prezzi di vendita sino al ro-

gito venga applicato il canone semestrale dello 0,5 per cento.

Gli oltre quaranta anni trascorsi dal primo progetto di legge e i quindici anni trascorsi dall'approvazione della legge n. 652 del 1986 hanno inoltre reso molto complessa la situazione degli originali assegnatari, alcuni nel frattempo deceduti ed altri ormai in età avanzata. Si propone pertanto di precisare meglio il novero degli aventi diritto richiamando nell'ordine gli assegnatari, gli eredi, i parenti in linea retta e, in mancanza di questi soggetti, gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

Il presente disegno di legge mira inoltre ad estendere le previsioni della legge n. 652 del 1986, che autorizza a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti e al comune di Venezia il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, sezione di Burano, località Punta Sabbioni-Cavallino, anche ad una area confinante di circa 76,1669 ettari di terreni in grandissima parte agricoli, i cui occupanti si sono riuniti nella cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni.

Questa integrazione, prevista dal presente disegno di legge permette:

1) al comune di Cavallino-Treporti di acquisire a Punta Sabbioni un area di circa 5 ettari per realizzare il *terminal* per l'accesso alla città di Venezia;

2) al comune di Cavallino-Treporti di acquisire le caserme e le batterie militari per riutilizzarle e inserirle in un progetto storico-culturale;

3) di ridurre dal 2 allo 0,50 per cento semestrale l'onere (una specie di canone di affitto annuo) a carico degli acquirenti i terreni. Dal 1987 tale onere, che oggi ha raggiunto il 68 per cento, viene aggiunto al valore di acquisto dei terreni e fabbricati;

4) di ridurre, in ipotesi di rateazione del pagamento del prezzo, il tasso di interesse al tasso ufficiale di sconto;

5) di prevedere, per la cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, l'opzione di acquistare con un unico atto ed a condizioni migliori (45 per cento di sconto sull'intero prezzo) tutto il compendio dei 76,1669 ettari, ad esclusione delle aree da cedere gratuitamente al comune di Cavallino-Treporti (il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, prevede lo sconto del 30 per cento per l'acquisto individuale di piccoli appezzamenti);

6) di completare l'elenco dei soggetti assegnatari dei terreni inserendo, oltre ai soci, i loro eredi e parenti in linea retta;

7) di precisare con maggiore certezza la definizione di suolo coperto;

8) di sdemanializzare le aree non più suscettibili di uno specifico uso marittimo o militare, come più volte trasmesso dalla locale capitaneria di porto di Venezia. Precisamente le aree che perdono la qualifica di patrimonio pubblico dello Stato coprono una superficie di circa 25,1960 ettari, mentre quelle che perdono la qualifica di patrimonio disponibile dello Stato coprono una superficie di circa 50,9709 ettari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366 si interpreta nel senso che non rientrano nel demanio marittimo, in quanto non sono in continuo contatto con la laguna di Venezia, i terreni ad uso agricolo, tradizionalmente denominati orti, gli scoli e fossi ad uso irriguo o di scolo delle acque meteoriche, pur ricadenti nella conterminazione della laguna stessa.

2. Per il rilievo pubblico del loro valore ecologico, la conduzione dei beni di cui al precedente comma 1 rimane vincolata al rispetto delle normative vigenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, conformemente alle disposizioni adottate dal Magistrato alle acque nell'esercizio dei poteri di competenza per la sorveglianza e disciplina della laguna di Venezia, al fine di assicurare il buon regime idraulico lagunare.

3. Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree dei beni immobili di cui al precedente comma 1 ed i vincoli derivanti dalla servitù idraulica risultino inadeguati ad assicurare il buon regime delle acque, si applica comunque il disposto dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366.

Art. 2.

1. Alla legge 4 ottobre 1986, n. 652, di seguito denominata: «legge n. 652 del 1986», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Tre-

porti, ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, agli insediati o in alternativa direttamente alla stessa ed al comune di Cavallino-Treporti il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, località Punta Sabbioni-Cavallino»;

b) all'articolo 1:

1) dopo le parole: «laguna Veneta» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni ed ai soggetti insediati sui lotti di seguito precisati, i lotti costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti e facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, in località Punta Sabbioni, esteso ettari 79,1669 circa, riportato in catasto ai fogli 36, 53, 56, 57 e 58, sezione di Burano, di cui ettari 25,1960 circa certificati come demanio pubblico (fogli 36, 37, 53, 56, 58) e delimitato dai seguenti confini: a nord proprietà privata di terzi; ad est proprietà privata di terzi; a sud la fascia di pertinenza del demanio marittimo parallela al litorale del mare Adriatico; ad ovest il lungo mare San Felice»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«I-bis. In alternativa a quanto disposto al comma 1, l'Amministrazione finanziaria è autorizzata a vendere, a trattativa privata, alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni l'intero compendio di cui al comma 1, ad esclusione delle aree da cedere a titolo gratuito al comune di Cavallino-Treporti di cui al comma 1 dell'articolo 3.»;

c) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da: «dall'ufficio tecnico» fino a: «per territorio», sono

sostituite dalle seguenti: «dall’Agenzia del demanio – filiale di Venezia ed approvati dal direttore della medesima Agenzia del demanio»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per «suolo coperto da costruzione di non facile sgombero», di cui al comma 2, deve intendersi la superficie non superiore al doppio di quella coperta dai fabbricati.»;

3) al comma 3, le parole: «del due per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,50 per cento»; e le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di approvazione dei prezzi di vendita»;

4) al comma 4, dopo le parole: «Amministrazione finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «concede il frazionamento dei lotti e»; e le parole: «nella misura del dodici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima del tasso ufficiale di sconto»;

5) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Qualora il compendio delimitato dalla planimetria di cui all’articolo 1, ad esclusione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 3, venga interamente ceduto alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, il prezzo del compendio, come determinato ai sensi del presente articolo, è ridotto del 45 per cento del valore determinato.

5-ter. La cooperativa di cui al comma 5-bis può esercitare l’opzione per l’acquisto diretto dell’intero compendio di cui all’articolo 1 entro il termine inderogabile di ventiquattro mesi dall’approvazione del prezzo di vendita dell’intero compendio. La cooperativa, all’atto del deposito della domanda irrevocabile dell’esercizio dell’opzione all’acquisto dell’intero compendio, versa in acconto una somma pari al 25 per cento del prezzo determinato. L’Amministrazione fi-

nanziaria può accettare la domanda di acquisto entro il termine massimo di centottanta giorni dal deposito della domanda.

5-quater. In ipotesi di vendita diretta del compendio di cui all'articolo 1 alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, le imposte di registro, catastali ed ipotecarie sono applicate in misura fissa.»;

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni dell'articolo 1 e quelle del presente articolo si applicano in favore dei soci assegnatari e dei loro eredi e parenti in linea retta, nonché, in subordine, degli insediati sui lotti. In mancanza di tali soggetti, hanno titolo all'acquisto i soggetti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.»;

d) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «comune di Venezia» sono sostituite dalle seguenti: «comune di Cavallino-Treporti»;

2) dopo le parole: «servizi sociali» sono aggiunte le seguenti: «, *terminal*, parcheggi e attrezzature di interesse collettivo, ambiti di riqualificazione ambientale, ad esclusione dei fabbricati realizzati dagli occupanti»;

3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le aree di cui alla presente legge, certificate come demanio pubblico dello Stato, cessano da tale destinazione e diventano patrimonio disponibile dello Stato».

2. I soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 652 del 1986, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 6), del presente articolo, devono essere insediati sugli stessi lotti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il termine inderogabile di ventiquattro mesi, di cui al comma 5-ter dell'articolo 2 della legge n. 652 del 1986, inserito dal

comma 1, lettera *c*), numero 5), del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La planimetria di cui all'articolo 1 della legge n. 652 del 1986 è sostituita da quella riprodotta nell'allegato alla presente legge.

ALLEGATO
(Articolo 1, comma 4)

«ALLEGATO
(Articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986,
n. 652)

